

Spett.le  
Comune di Pietrasanta  
Area Servizi Entrate Comunali e Servizi al Territorio  
e all'Ambiente  
UFFICIO AMBIENTE  
Via Martiri di S. Anna n. 10  
55045- Pietrasanta (LU)  
Pec: [comune.pietrasanta@postacert.toscana.it](mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it)

Spett.le  
Autorità Idrica Toscana  
Ufficio Postale Firenze 7  
Via Pietrapiana, 53 CP 1485  
50121 - FIRENZE (FI)  
Pec: [protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it)

Massa  
15/11/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 – LR Toscana 10/2010 e s.m.i. – “Piano di recupero – Pietrasanta, via Garibaldi 108 – immobile proprietà Iffi” - Verifica di Assoggettabilità alla VAS – Richiesta parere art.22, L.R. 10/2010. Parere

Esaminato il Piano di Recupero di cui all'oggetto, vs prot. del 19/10/2017 n. 36811, ns prot. del 20/10/2017 n. 64527; eseguite le opportune verifiche,

si comunica

che le reti del S.I.I. presenti sono in grado di sostenere l'incremento di AE previsti.

Evidenziamo che in virtù dell'art. 92 del Servizio Idrico Integrato l'immobile di proprietà Iffi ha l'obbligo di allacciarsi alla rete della fognatura nera esistente in Via sarzanese in prossimità dell'incrocio con Via Capezzano, distante circa ml. 120,00 dalla proprietà. Il proponente del Piano di Recupero dovrà realizzare, dietro specifiche tecniche di questo Gestore, il tratto di collettore fognario che gli consenta di scaricare le acque reflue nella tubazione esistente in Via Sarzanese in corrispondenza dell'incrocio di Via Capezzano.

Infatti l'art. 92 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato stabilisce che: "Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, con costi a loro carico.

L'obbligo di allacciamento è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica, ad una distanza massima dall'insediamento così determinata:

- Fino a due unità abitative e/o commerciali oppure in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 5 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 50;
- Da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 10 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 100;
- Da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 20 abitanti

MP servizio ingegneria



equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 200;

- Da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali oppure in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 30 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 300. Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 m.

Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.....".

Se attualmente la parte di edificio interessata dal piano di recupero fosse dotata di un singolo contatore per la fornitura di acqua potabile, per il futuro è opportuno prevederne (al limite della proprietà) tanti quanti saranno gli appartamenti da realizzare.

Il Servizio Ingegneria di questa Società rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Referente: geom. Massimo Polacci  
Tel. 0585/6461372 Mob. 348/8056349  
S.l. - Ufficio Espropri, Pareri e Affari Generali

*Il Responsabile Servizi Ingegneria*  
Ing. Gianfranco Degl'Innocenti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Degl'Innocenti", is written below the typed name.